



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

AVVISO N. 1/2011 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI FORMAZIONE LINGUISTICA E PROFESSIONALE, DA SVOLGERSI A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEI PAESI DI ORIGINE DEI FLUSSI MIGRATORI, FINALIZZATI ALL'INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO

1. PREMESSA

Il fenomeno migratorio in Italia registra una costante crescita degli ingressi negli ultimi anni. In particolare, nel corso del 2009 il numero degli stranieri è aumentato dell'8,8% rispetto all'anno precedente. All'1 gennaio 2010 i cittadini stranieri residenti sono 4.235.059, pari al 7% del totale della popolazione residente (Fonte ISTAT). La rilevanza dei flussi migratori nel nostro Paese richiama la necessità di predisporre progetti mirati a facilitare e qualificare le condizioni d'ingresso dei lavoratori stranieri, in rapporto alle caratteristiche e agli andamenti del mercato del lavoro italiano. Questo affinché possano essere migliorate le competenze e le opportunità occupazionali dei lavoratori stranieri, da un lato; e dall'altro possano prodursi efficaci percorsi d'integrazione socio-lavorativa tali da sostenere un positivo impatto sociale del fenomeno migratorio nel nostro Paese.

Un utile strumento è rappresentato dalla formazione pre-partenza svolta nei Paesi di origine dei flussi migratori, comprensiva oltre che della lingua italiana, della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, degli elementi di cultura ed educazione civica di base, oltre che dell'acquisizione e/o potenziamento delle competenze lavorative e professionali dei lavoratori stranieri, potenziali migranti.

Come affermato nel Piano per integrazione nella sicurezza "Identità e incontro", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010 (nel quale sono individuate le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza), il processo di integrazione deve iniziare già nei Paesi di origine dei flussi migratori, promuovendo un'adeguata informazione e formazione per le persone che intendano migrare nel nostro Paese, supportata da efficaci servizi di selezione, orientamento ed accompagnamento al lavoro. La formazione nei Paesi di origine rappresenta, quindi, un valido strumento poiché in tal modo i cittadini stranieri sono messi in condizione di apprendere, ad un livello elementare iniziale, la lingua italiana e gli elementi essenziali dell'educazione civica. Ciò significa che, nel momento in cui costoro vengono a lavorare in Italia, possono essere significativamente ridotti sia i rischi sociali derivanti dalla mancata conoscenza dei valori fondanti della società di accoglienza, che i rischi negli ambienti di lavoro, originati da un nullo o insufficiente livello di comprensione delle informazioni e delle disposizioni riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito delle misure di preparazione alla partenza, un ruolo significativo riveste altresì la formazione professionale, che consente, attraverso il coinvolgimento delle imprese e degli intermediari autorizzati, di inserire lavoratori qualificati in percorsi formativi e/o di aggiornamento suscettibili, ove necessario, di essere perfezionati e conclusi in Italia.

Con la decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 25.06.2007, è stato istituito il Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", con l'obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi di integrazione sociale dei cittadini provenienti da Paesi extra UE.

Il programma annuale 2010 del Fondo in questione prevede due tipologie di interventi finanziabili: progetti nazionali e progetti a valenza territoriale. Con specifico riguardo alla prima tipologia, si tratta di progetti proposti e attuati dalle Amministrazioni centrali dello Stato su tematiche di loro diretta competenza,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) - 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dqimmigrazione@lavoro.gov.it - dqimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

delineando strategie operative standardizzate e con l'obiettivo di garantire l'attivazione di interventi coordinati ed omogenei su tutto il territorio nazionale. In applicazione di tale previsione programmatica, il Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo sopra indicato, ha invitato con nota n. 0449 del 21.01.2011 le Amministrazioni centrali interessate alla presentazione di proposte progettuali. L'Autorità Responsabile, con decreto del 13.06.2011, ha approvato ed ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e denominato "Formazione all'estero nei Paesi di origine dei flussi migratori verso l'Italia".

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Avviso viene emanato in coerenza e in attuazione dei seguenti atti:

- Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI) di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale 'Solidarietà e gestione dei flussi migratori';
- Decisione della Commissione Europea del 21 agosto 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007 per quanto riguarda l'adozione di orientamenti strategici 2007-2013;
- Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 notificata con il numero C(2008) 795 recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo;
- Programma Annuale FEI 2010 approvato con Decisione della Commissione UE C (2010) 5291 del 27.7.2010 e successiva revisione approvata con Decisione della Commissione UE C (2011) 3425 del 13.5.2011;
- "Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro" (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010), che riconosce al "meccanismo della formazione all'estero indubbia validità";
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione): articolo 23 che prevede che gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine - organizzate secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo - siano preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, dello stesso testo unico;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione): articolo 34 che stabilisce che con decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di istruzione e di formazione e sono individuati i criteri per la loro valutazione: i lavoratori in possesso di attestato di frequenza acquisito nell'ambito dei suddetti programmi sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 marzo 2006 recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari" come integrato dal D.M. 31 gennaio 2008;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276: articoli 4, 6 e 7 relativi all'esercizio dell'attività di intermediazione delle Agenzie per il lavoro e degli altri soggetti autorizzati e accreditati;
- Legge 4 novembre 2010, n. 183: articolo 48 che modifica gli artt. 4, 5, 6 e 15 del d.lgs. 276/2003 in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro e stabilisce le modalità di iscrizione all'Albo degli intermediari di associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli enti bilaterali di loro derivazione, operanti sul territorio, con autonomia giuridica ed organizzativa secondo una procedura semplificata stabilita dall'art. 6, co. 8-ter del d.lgs. 276/2003;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 4 giugno 2010 che fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
- Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17.03.1998;
- Manuale delle spese ammissibili Fondi SOLID (versione dicembre 2010), redatto dall'Autorità

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) - 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it - dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

- Responsabile sulla base del "Manual of Eligibility Rules", pubblicato dalla CE in data 16/02/2010;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)".

3. FINALITÀ

Con il presente Avviso si intende dare attuazione al progetto "Formazione all'estero nei Paesi di origine dei flussi migratori", citato al precedente § 1, a valere sull'azione 1 "Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e formazione professionale" del programma annuale 2010 del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi, attraverso la concessione di un contributo finalizzato a consentire la realizzazione di attività coerenti con i contenuti del progetto, dell'azione citata e particolarmente idoneo al conseguimento degli obiettivi alla medesima correlati.

Tra le tipologie di attività ascrivibili all'azione in argomento, il citato programma contempla l'attivazione di percorsi formativi anche nella fase pre-partenza, rivolti ai cittadini stranieri che soddisfano le condizioni per fare ingresso nel Paese, con l'obiettivo di supportare e facilitare il loro percorso di inserimento in Italia. In particolare, le azioni rivolte ai cittadini di Paesi terzi da realizzarsi nei Paesi di origine sono ammissibili in conformità all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 4 della Decisione del Consiglio dell'UE n. 2007/435/CE del 25 giugno 2007.

Nel contesto programmatico sopra rappresentato, quest'Amministrazione intende facilitare l'inserimento in Italia di cittadini extracomunitari potenziali migranti verso l'Italia tramite adeguata formazione, che preceda gli ingressi nel territorio nazionale e che promuova la conoscenza delle regole e dei valori su cui si basa la società italiana. Tali percorsi formativi potranno essere attivati nei Paesi con cui questo Ministero ha sottoscritto accordi bilaterali (Albania, Egitto, Marocco, Moldavia), ha sviluppato forme di cooperazione in materia migratoria (Sri Lanka, Ghana, Tunisia) o ha in corso negoziati finalizzati alla sottoscrizione di intese (Bangladesh, Cina, Ecuador, Filippine, India, Pakistan, Perù, Ucraina) per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Il presente Avviso disciplina, pertanto, la definizione dei contenuti delle proposte progettuali, dei criteri di selezione e valutazione delle stesse, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati.

4. AZIONI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

In merito alla tipologia di azioni ammissibili, la norma di riferimento è costituita dall'art. 4, comma 1, lettera c) della Decisione 2007/435/CE, il quale contempla azioni che favoriscano l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi nella società di accoglienza, attraverso misure di preparazione alla partenza che consentano loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per l'integrazione, come la formazione professionale, la diffusione di pacchetti informativi e l'organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua nel paese di origine.

Sulla base di tale cornice normativa di riferimento, si riportano di seguito le azioni ammissibili al finanziamento.

Organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione integrata di lingua italiana, educazione civica e professionale.

L'attività di formazione linguistica dovrà essere strutturata secondo i criteri stabiliti dal Quadro comune europeo per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata il 17.03.1998 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in modo da rispettare gli standard qualitativi idonei a raggiungere il livello di conoscenza "A1 - livello elementare di base".

A conclusione dei corsi dovrà essere prevista una prova finale per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze linguistiche – comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e produzione orale – previste dal sopra citato Quadro per il livello A1; inoltre, potrà essere somministrato, di concerto con uno degli Enti accreditati a tal fine, l'esame di certificazione del raggiungimento del livello A1, su richiesta dei corsisti interessati.

Ciascun modulo di formazione linguistica dovrà avere una durata complessiva di almeno 100 ore, includendo in tale computo almeno 20 ore dedicate all'educazione civica.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

L'attività di formazione professionale, destinata solo a quei candidati che ne necessiteranno al fine di adeguare le loro competenze professionali agli standard del mercato del lavoro italiano, sarà prevista per coloro che avranno superato la prova finale di conoscenza di lingua italiana di cui al paragrafo precedente. Ciascun modulo di formazione professionale dovrà avere una durata complessiva di almeno 80 ore, includendo in tale computo almeno 20 ore dedicate alla tematica della sicurezza e salute sul lavoro.

Promozione e pubblicizzazione delle attività

La proposta progettuale dovrà prevedere un'attività di promozione, di supporto alla realizzazione delle attività formative, sul territorio italiano nei confronti dei datori di lavoro (imprese e famiglie), in modo da stimolare ed agevolare il percorso di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei cittadini stranieri formati all'estero.

Tale attività deve favorire le condizioni per la partecipazione agli interventi di formazione pre-partenza da parte di cittadini di Paesi terzi con maggiori prospettive reali d'ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Modalità di svolgimento delle attività

L'attività formativa dovrà essere realizzata in orari flessibili in modo da favorire la frequenza anche dei candidati già occupati.

Le classi dovranno essere composte da un minimo di 8 e da un massimo di 25 allievi.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta necessariamente dal soggetto proponente e dagli eventuali partners, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime, se non nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla circolare n. 2/2009 richiamata al precedente § 2.

Il costo pro-capite onnicomprensivo per le azioni proposte non potrà superare l'importo di € 1.000,00 e potrà includere anche il costo relativo al sostenimento dell'esame per la certificazione della conoscenza della lingua italiana livello A1.

Si evidenzia, infine, che saranno privilegiate, in sede di valutazione, le proposte che prevedano, sulla base di una puntuale individuazione della domanda di lavoro, l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto proponente, ad assicurare l'inserimento lavorativo di una percentuale pari ad almeno il 50% dei cittadini stranieri avviati ai corsi.

5. PAESI DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI

La localizzazione delle attività progettuali dovrà prioritariamente collocarsi nei Paesi di seguito indicati, suddivisi nei due gruppi sottostanti:

A. Paesi prioritari: Albania, Egitto, Marocco e Moldavia.

B. Altri Paesi: Bangladesh, Cina, Ecuador, Filippine, Ghana, India, Pakistan, Perù, Sri Lanka, Tunisia e Ucraina.

Si evidenzia che in sede di valutazione delle proposte progettuali saranno privilegiate quelle che prevedono la localizzazione degli interventi in almeno uno dei Paesi prioritari (gruppo A), in ragione dello stato di avanzamento della cooperazione in materia migratoria tra questa Amministrazione ed i summenzionati Paesi.

Le proposte progettuali potranno riguardare anche Paesi terzi non appartenenti all'UE diversi da quelli indicati alle precedenti lett. A e B. In tal caso, le stesse proposte progettuali, laddove reputate idonee all'esito del processo di valutazione disciplinato al successivo § 16, potranno essere finanziate solo nel caso in cui le risorse finanziarie indicate nel successivo § 8 non dovessero essere integralmente utilizzate per carenza di proposte progettuali idonee localizzate nei Paesi di cui alle lett. A e B del presente paragrafo.

6. DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Sono destinatari delle attività formative previste dal presente Avviso cittadini stranieri extra-comunitari che soddisfano le condizioni per fare ingresso in Italia, in conformità agli artt. 1, co. 2, e 4, co. 1 lett. c) della Decisione Istitutiva del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (2007/435/CE). In merito alle condizioni per la partecipazione alle attività formative pre-partenza, l'art. 1 comma 2 annovera tra i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della Decisione n. 435/2007 i cittadini di Paesi terzi che si

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

trovano nel territorio di un Paese terzo e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato membro.

Per quanto attiene all'art. 4 comma 1 lettera c), si fa rinvio a quanto espresso nel precedente § 4.

7. DURATA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Le attività progettuali di cui al presente Avviso avranno inizio a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione, presso i competenti organi di controllo, del decreto di approvazione delle convenzioni di finanziamento illustrate al successivo § 16 e dovranno terminare, improrogabilmente, **entro e non oltre il 31 maggio 2012.**

8. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento delle proposte progettuali di cui al presente Avviso ammontano a complessivi **€1.000.000,00** (unmilione/00), di cui **€750.000,00** (settecentocinquantamila/00) a valere sul Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi – Programma annuale 2009 ed **€250.000,00** (duecentocinquantamila/00) a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il finanziamento richiesto per ciascuna proposta progettuale non potrà eccedere, pena l'esclusione, la somma di **€200.000,00** (duecentomila/00).

Il totale del finanziamento dell'Amministrazione procedente non può superare il 90% del costo complessivo del progetto: l'ammontare minimo del cofinanziamento, da parte del soggetto proponente, sarà pertanto pari al 10% del costo complessivo, da intendersi esclusivamente come apporto monetario.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di incrementare l'ammontare complessivo del finanziamento di cui al primo capoverso del presente paragrafo, in presenza dell'emergente disponibilità di ulteriori risorse, provenienti anche da altre fonti di finanziamento, da destinare alle finalità ed alle azioni indicate nel presente Avviso.

9. SOGGETTI PROPONENTI

Al fine di consentire una più stretta correlazione tra l'effettiva richiesta di specifiche professionalità nel territorio nazionale e le attività formative pre-partenza svolte, così da ridurre l'attuale asimmetria esistente tra le professionalità possedute dagli iscritti nelle liste di disponibilità e le competenze professionali richieste per l'inserimento al lavoro, le proposte progettuali, da redigersi, utilizzando esclusivamente il **Modello D** allegato al presente Avviso, potranno essere presentate, pena l'esclusione, **in forma singola o associata** dai soggetti sotto elencati:

- A.** Soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione di lavoro, consistente nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed iscritti nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 276/2003, ivi compresi gli altri soggetti autorizzati ed iscritti all'Albo degli intermediari secondo le modalità stabilite dall'art. 48, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- B.** Soggetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs 286/1998 e s.m.i., come specificati dal D.M. 22 marzo 2006 e s.m.i., art. 5 co. 1, ossia: regioni e province autonome e loro enti strumentali; enti locali e loro enti strumentali; organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori; organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi; enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004.

Sono ammessi a partecipare solo in veste di partner del proponente i seguenti soggetti:

- C.** Organismi pubblici e privati accreditati dalle singole Regioni allo svolgimento di attività di formazione ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in ragione della natura delle azioni finanziabili, il partenariato tra una pluralità di soggetti è particolarmente incoraggiato per l'attuazione delle iniziative progettuali; si precisa che in caso di partenariato l'ente individuato dai componenti il partenariato quale soggetto capofila sarà

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione procedente.

10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo § 12, a **pena di esclusione**, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1**, attestante la volontà di partecipare al partenariato.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta progettuale e/o a partecipare alla medesima in qualità di partner, di cui al precedente § 9;
- b) l' idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;
- e) che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

Le Amministrazioni pubbliche partecipanti, in forma singola o associata, sia in veste di soggetto capofila che in quella di partner, non sono, comunque, tenute a presentare le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere d), e), f), g).

In caso di partenariato, il **Modello B** sopra citato deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ogni componente il partenariato.

Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il **Modello C**.

Ciascuna proposta progettuale dovrà riguardare un solo Paese tra quelli indicati al § 5.

Ogni soggetto, sia singolarmente che in partenariato, in veste di capofila o di partner, potrà presentare al massimo due proposte progettuali.

Nel caso di violazione di tali prescrizioni, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

11. LIMITI DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, **pena l'esclusione**, il **Modello E**.

Il finanziamento richiesto per ciascuna proposta progettuale non potrà eccedere, **pena l'esclusione**, il limite di € 200.000,00 indicato al precedente § 8.

Ai fini della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, si fa richiamo alle regole redatte in linea con quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2007/435/CE e dalla Decisione della Commissione 2008/457/CE e contenute nel Manuale delle Spese ammissibili Fondi SOLID ed alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009, citati al § 2.

Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

Le spese di promozione e pubblicizzazione del progetto non potranno eccedere il 5% del costo complessivo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

del progetto medesimo e, comunque, non saranno riconosciute eligibili le spese che prevedono la costruzione ex novo di siti web.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto (ivi comprese le spese dovute per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo § 16).

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Per la presentazione della proposta progettuale dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, www.lavoro.gov.it:

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello E (Piano finanziario).**

La documentazione suindicata, relativa ad ogni proposta progettuale presentata, dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti), completa del recapito postale, fax, e-mail;
- intestazione dell'Amministrazione procedente, come indicato al successivo § 13;
- la dicitura: "Non aprire - FEI - Avviso n. 1/2011".

13. INDIRIZZO AL QUALE PRESENTARE I PROGETTI

I progetti dovranno essere trasmessi a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo § 14 al seguente indirizzo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione
Divisione I
Via Fornovo 8 - 00192 ROMA
Pal. C, IV piano, stanza n. 404

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). Le offerte presentate a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnate unicamente presso i locali di cui al presente articolo. Non saranno accettate le offerte consegnate all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.

L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato al § 14. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. I plichi in questione non verranno aperti.

14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, della notizia dell'adozione del presente Avviso.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) - 00192 Roma
Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it - dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

15. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

- a) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- c) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 9;
- d) pervenuti all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al precedente § 14;
- e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente § 12;
- f) prive di uno o più documenti elencati al precedente § 12;
- g) che prevedano un termine finale di durata ultrattivo rispetto al 31 maggio 2012, indicato al precedente § 7;
- h) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al § 10;
- i) che richiedano un finanziamento pubblico per proposta progettuale superiore al limite massimo di € 200.000,00, come previsto nel precedente § 8;
- j) che richiedano un finanziamento superiore all'90% del costo complessivo del progetto, come indicato nel precedente § 8;
- k) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;
- l) che prevedano spese per segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;
- m) che prevedano spese di promozione e pubblicizzazione del progetto di ammontare superiore al 5% del costo complessivo del progetto;
- n) che risultino presentate, dal medesimo soggetto, che, sia singolarmente che in partenariato, partecipi a più di due proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di valutazione indicata al successivo § 16.

16. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti pervenuti sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

La commissione procederà preliminarmente all'esame dei progetti, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

	CRITERI	PUNTEGGIO MAX
A	Efficacia dell'intervento con riferimento all'inserimento occupazionale in Italia	25
B	Ammontare del cofinanziamento	25
C	Esperienza e competenza delle risorse umane	15
D	Localizzazione dell'intervento nei Paesi:	
D.1	di cui alla lettera A del § 5	15
D.2	di cui alla lettera B del § 5	10
E	Tipologia e articolazione del partenariato in Italia e all'estero	10
F	Qualità e metodologia dell'offerta formativa	10
	TOTALE	100

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.

A conclusione dell'istruttoria di valutazione la commissione incaricata stilerà la graduatoria finale dei progetti,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

che verrà approvata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.

Saranno ammessi al finanziamento i progetti utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse indicate al § 8.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

Con i soggetti proponenti i progetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero e gli enti beneficiari del finanziamento.

La mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta dall'Amministrazione precedente ai fini della sottoscrizione della convenzione comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto proponente il progetto idoneo, collocato nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria.

In presenza delle condizioni previste dall'ultimo capoverso del § 8, l'Amministrazione precedente potrà effettuare lo scorrimento della graduatoria, ai fini dell'ammissione al finanziamento, di ulteriori, eventuali progetti idonei, che non hanno trovato copertura finanziaria attraverso le risorse quantificate al capoverso 1 del citato § 8, a causa dell'esaurimento delle medesime.

17. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato in due tranches:

1. una quota pari al 70% del contributo concesso ad avvenuta ricezione della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, della data di avvio delle attività progettuali, che dovrà avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento;
 - b) documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia contro i rischi di mancata realizzazione del progetto, di importo pari al 70% del finanziamento complessivo concesso, mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.lgs. n. 385/1993. La fideiussione dovrà valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione del progetto. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. Al termine della durata del progetto finanziato e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, il beneficiario del finanziamento dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'Amministrazione precedente;
 - b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
 - c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
 - d) copia dei verbali o della documentazione equipollente relativi alla prova finale per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze linguistiche;
 - e) elenco dei beneficiari dell'intervento per cui è stata presentata domanda di nullaosta di prima assunzione in Italia, compilato utilizzando la modulistica che sarà fornita dall'Amministrazione precedente, corredato da copia delle citate domande.

La quota residua del contributo concesso verrà corrisposta, in misura comunque non superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, oltre che dietro presentazione della documentazione sopra indicata, in misura proporzionale alla percentuale dei beneficiari dell'intervento avviati ai corsi per i quali è stata presentata domanda di nulla osta di prima assunzione per lavoratori stranieri allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, secondo i massimali riportati nella seguente tabella:

% di beneficiari avviati ai corsi per i quali è stata presentata domanda di nulla osta	% del finanziamento complessivo erogabile a titolo di saldo finale
> 50%	Max. 30%
> 45%	Max. 20%
> 40%	Max. 10%

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

≥ 35%	Max. 5%
< 30%	0%

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a cinque anni dalla conclusione del progetto.

I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto indicata:

entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta per l'erogazione della prima tranche;
entro 45 giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e la rendicontazione finale.

18. IRREGOLARITÀ E SANZIONI

Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata ai sensi del § 16 in capo al beneficiario, o beneficiario capofila in caso di partenariato, l'Amministrazione procedente potrà concedere un termine non superiore a 30 giorni entro cui sanare l'inadempienza. Qualora il beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del contributo erogato, dandone previa e motivata informazione.

Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, qualora il beneficiario dello stesso o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione procedente, l'esecuzione del progetto finanziato;
- b) compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- d) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- e) eroghi i servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- f) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui al § 21 ed alle direttive ivi citate.

19. VARIANTI PROGETTUALI

Su richiesta motivata del beneficiario del finanziamento, o del capofila in caso di partenariato, possono essere autorizzate dall'Amministrazione procedente modifiche al progetto iniziale, nei limiti del contributo assegnato, che non ne alterino la sostanza e le finalità.

Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al precedente § 17, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione, su richiesta motivata del beneficiario.

20. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

21. PUBBLICITÀ

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è cofinanziato dall'Unione Europea - Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013, impiegando a tal fine i loghi ufficiali dell'Unione Europea, del Ministero dell'Interno (in qualità di Autorità Responsabile del Fondo medesimo) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in qualità di beneficiario finale) e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza per la

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

presentazione dei progetti, riportando come oggetto: "**Avviso n. 1/2011. Quesito**".

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.lavoro.gov.it. Parimenti sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente avviso.

23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'Immigrazione.

R

0 1 AGO. 2011

IL DIRETTORE GENERALE
NATALE FORLANI



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

Via Forno, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it